

**OGGETTO: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'** (Art. 40 del Regolamento di Polizia Amministrativa e di Sicurezza Urbana della Città di Avezzano).

**Disciplina particolare per l'accensione dei fuochi in onore della Madonna di Pietraquaria, di Sant'Antonio Abate e di altre ricorrenze, religiose e non.**

\_\_\_\_ Sottoscritt \_\_\_\_\_ nat \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ tel./fax \_\_\_\_\_

in qualità di ORGANIZZATORE ed avente titolo alla presentazione della DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA',

**DICHIARA**

In relazione alla predetta normativa che in data, realizzerà l'accensione di un fuoco, in occasione della tradizionale ricorrenza dei festeggiamenti di, in \_\_\_\_\_ precisamente in uno spazio ubicato in

Via/Piazza \_\_\_\_\_

Dichiara inoltre sotto la propria personale responsabilità penale, a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che nella organizzazione dell'evento:

- a) ha la piena disponibilità del terreno privato in cui sarà realizzato il fuoco, esibendo se del caso apposita autorizzazione o nulla-osta all'uso del suolo da parte del proprietario;
- b) non sarà interessata la strada pubblica, intesa quale luogo di circolazione dei veicoli;
- c) sarà costantemente garantita una distanza di sicurezza di almeno trenta metri dai fabbricati e di almeno quindi metri dalle strade pubbliche;
- d) rispetto a strutture a rischio specifico come distributori di carburante, serbatoi di gas, autorimesse, linee elettriche, cabine telefoniche, cabine elettriche, nonché metanodotti, sarà costantemente garantita una distanza di sicurezza dei fuochi di almeno quaranta metri;
- e) la quantità dei materiali impiegati per i fuochi sarà sempre circoscritta nelle seguenti misure: base al suolo nove metri quadrati altezza massima quattro metri, in modo tale che le fiamme potranno sempre tenersi agevolmente sotto controllo;
- f) l'alimentazione sarà effettuata senza eccedere nell'intensità della fiamma;
- g) almeno tre persone saranno impiegate nel controllo delle fiamme, con opportune attrezzature atte allo spegnimento, indicando fin da subito i loro nominativi all'atto della domanda;
- h) il materiale combustibile destinato ad una eventuale alimentazione successiva dei fuochi, sarà accatastato a distanza tale dai fuochi stessi, in modo tale da non consentirne l'accensione attraverso la propagazione del calore ed, in ogni caso, sempre rispettando le medesime distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti b) e c) ;
- i) i fuochi non saranno in alcun caso alimentati con materiali inquinanti per l'atmosfera, come pneumatici ed altre materie plastiche e tossiche;
- j) si adopererà in prima persona al fine di vigilare costantemente affinché nessuno introduca prima, durante e dopo l'esecuzione del rogo, i materiali di cui al precedente punto i);
- k) informerà immediatamente il Comando della polizia locale di ogni eventuale accertamento di fatti di cui al precedente punto j);
- l) di essere consapevole che l'accumulo di materiali nei punti ove saranno accesi i fuochi potrà avvenire solo cinque giorni prima della data della loro realizzazione. I depositi precedenti a tale termine saranno sanzionati a norma dell'articolo 192, del D.Lgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto ritenuti rifiuti in stato di abbandono sul suolo;
- m) i luoghi dove verranno accesi i fuochi, saranno ripuliti e sgomberati da materiali residui non utilizzati, quali ceneri e carboni, il giorno immediatamente successivo all'accensione;
- n) nell'area circostante i fuochi saranno mantenuti costantemente presenti almeno tre estintori per il primo intervento in caso di incendi.

**Art. 41 (Combustione di materiali)**

1. I fuochi accesi non dovranno in alcun caso essere alimentati con materiali inquinanti per l'atmosfera, come pneumatici ed altre materie plastiche o tossiche.
2. Nondimeno nel raggio di dieci metri da un fuoco acceso dovrà sempre essere presente una persona addetta al controllo delle fiamme, dotata di opportune attrezzature atte allo spegnimento in caso di necessità come, per esempio all'aumentare del vento, o per propagazione di esse oltre misura, o per l'immissione di pericolose cortine fumogene in direzione di luoghi soggetti a particolare tutela come le strade.
3. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 450,00. Chiunque trasgredisce le disposizioni del precedente comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma stabilita in misura fissa di euro 200,00.

**Il silenzio dell'Amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima Amministrazione non comunica all'interessato, entro il termine di effettuazione dei fuochi, il provvedimento di diniego.**

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_